



Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”

*Istituto Tecnico Economico – Istituto Professionale Industria Artigianato – Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane – Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustria*

Casoli (Chieti)

Prot. n.3336/C2b
C.I. n. 125

Casoli, 4.11.2015

Ai Docenti Coordinatori
delle classi V
Alla Responsabile del Procedimento
Sig.a Francesca
All’Albo del Sito Web

e p.c. Ai Docenti Collaboratori
c/o **email personali e sedi scolastiche**
LL.SS.

Oggetto:	domanda partecipazione esami di stato conclusivi dei corsi di studi di scuola secondaria di II grado – a.s. 2015-16.
-----------------	--

Ai sensi della C.M. n. 20/20.10.2015 in merito, si forniscono le informazioni relative e modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e disposizioni relative alla procedura di assegnazione dei candidati, per l’a.s. 2014/15.

Ecco il quadro delle scadenze:

- **30 novembre 2015:** termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- **30 novembre 2015:** termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- **31 gennaio 2016:** termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- **31 gennaio 2016:** termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- **20 marzo 2016:** termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2016 e prima del 15 marzo 2016 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Si precisa che **il 31 gennaio 2016** rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali **domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi**. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti.

Come stabilito dall’ OM n.43 del 6-8-2014, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 19 giugno 2015, alle ore 08.30.

*Sede Centrale: 66043 Casoli (Chieti) - Via del Campo, 35 - C.F. 81002190692
P. Iva 02155650696- telefono 0872900147/0872982141 - fax 0872993107
e-mail chis00300b@pec.istruzione.it sito www.iisalgerimarino.gov.it*



Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”

*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane - Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustria*

Casoli (Chieti)

Alunni frequentanti la penultima classe

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
- b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Alunni frequentanti l'ultima classe

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono:

- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata C.M. n. 20/2011 ha previsto opportunamente per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Si aggiunge che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per

Sede Centrale: 66043 Casoli (Chieti) - Via del Campo, 35 - C.F. 81002190692

P. Iva 02155650696- telefono 0872900147/0872982141 - fax 0872993107

e-mail chisoo300b@pec.istruzione.it sito www.iisalgerimarino.gov.it



Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”

*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane - Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustria*

Casoli (Chieti)

assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La suddetta C.M. n. 20/2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, le tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.

Vedasi anche la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 avente ad oggetto “*Eccezionali eventi atmosferici: validità dell'anno scolastico- adeguamenti dei calendari scolastici regionali*”.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale

Gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale, di cui all'allegato 4 all'Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Candidati esterni

Possono presentare istanza di partecipazione all'esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- b) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
- d) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- e) aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2016.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2016.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali quadriennali, attesa la peculiarità di tali corsi.

*Sede Centrale: 66043 Casoli (Chieti) - Via del Campo, 35 - C.F. 81002190692
P. Iva 02155650696- telefono 0872900147/0872982141 - fax 0872993107
e-mail chis00300b@pec.istruzione.it sito www.iisalgerimarino.gov.it*



Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”

*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane - Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustria*

Casoli (Chieti)

Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, non sono ammessi candidati esterni con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale di cui al successivo paragrafo della successiva lettera I.I.

Ai sensi del D.M. n. 95 dell'8 febbraio 2013, nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto ESABAC non è consentita l'ammissione di candidati esterni. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare (articolo 2, comma 3, legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificato dall' articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).

I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, se in possesso di uno dei requisiti in precedenza indicati alle lettere da a) ad e), previo superamento dell'esame preliminare. In particolare, il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo, in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, classi di istruzione secondaria di secondo grado ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi suindicate, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo.

Gli alunni del quinto anno dovranno presentare:

- la domanda di esame per l'a.s. 2015/2016, come da moduli che saranno consegnati ai docenti Coordinatori di Classe;
- ricevuta di versamento di 12,09 € (tassa erariale);
- ricevuta di versamento di 50,00 € (tassa d'esame);
- diploma in originale conclusivo del I ciclo di istruzione, qualora non fosse già in possesso dei questo Ufficio.

Tanto per opportuna conoscenza e informazione agli alunni.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Costanza CAVALIERE

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993

Sede Centrale: 66043 Casoli (Chieti) - Via del Campo, 35 - C.F. 81002190692

P. Iva 02155650696- telefono 0872900147/0872982141 - fax 0872993107

e-mail chisoo300b@pec.istruzione.it sito www.iisalgerimarino.gov.it